



RINNOVO CONSIGLIO CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO 2025-2030

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

(aggiornata al 21 05 2025)

Principali riferimenti normativi

- **Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.:** *“Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n.155:** *“Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n.580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23 ”*;
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n.156:** *“Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”*.
- **Circolari interpretative/pareri/indicazioni** del Ministero dello Sviluppo Economico e di Unioncamere Nazionale.

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

(ripartizione prevista per il mandato 2025-2030, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 4 del 28 04 2025)

Settori	Seggi
Agricoltura	1
Artigianato	3
Industria	4
Commercio	4
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	2
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	4
Totale	22
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni dei consumatori	1
Liberi professionisti	1
Totale componenti Consiglio	25

Si sottolinea che alla data odierna i regolamenti ministeriali di cui all'art. 10 c. 3 della legge 580/93 come modificata, NON risultano essere stati emanati e pertanto le modalità da seguire sono quelle previste dai D.M. 155 e 156 del 2011, già in vigore in occasione del precedente rinnovo del Consiglio nel 2020.

CRONOPROGRAMMA RINNOVO CONSIGLIO

10 DICEMBRE 2025 *	Scadenza del mandato 2020/2025
12 GIUGNO 2025 (180 gg. Dalla scadenza del Consiglio)	Avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio: il Presidente provvede a • pubblicare all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale l'avviso di avvio della procedura di rinnovo del Consiglio • comunicare al Presidente della Giunta Regionale l'avvio del procedimento (art. 2 c. 1 D.M. 156/2011)
ENTRO IL 22 luglio 2025 (termine ultimo) (entro e non oltre 40 gg. dalla pubblicazione dell'avviso, <u>termine perentorio</u>)	Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori fanno pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e le informazioni sul grado della loro rappresentatività. (art. 2 c. 2 e art. 3 D.M. 156/2011)
Entro 10 gg dalla richiesta: <u>Termine perentorio</u> relativo alle regolarizzazioni	Durante il periodo di verifica di quanto pervenuto, nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi non risultino regolari, ma sanabili, il responsabile del procedimento ne richiede regolarizzazione o integrazione (art. 5 c. 1 D.M. 156/2011)
INDICATIVAMENTE ENTRO IL 21 AGOSTO 2025 (DATA STIMATA) (entro 30 gg. dalla presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni che intendono concorrere alla procedura, <u>termine ordinario</u>)	Il Segretario Generale, previa verifica della loro regolarità, trasmette al Presidente della Giunta Regionale i documenti acquisiti. (art. 5 c. 3 D.M. 156/2011) Adozione provvedimenti di irricevibilità/esclusione a cura del Segretario Generale
INDICATIVAMENTE ENTRO FINE SETTEMBRE-PRIMI DI OTTOBRE 2025 (DATA STIMATA) (entro 30 gg. dalla ricezione della documentazione, <u>termine ordinario</u>) N.B.: La Regione ha facoltà di notificare anche con una proroga di una decina di giorni, per cui i termini potrebbero slittare fino a metà ottobre.	Il Presidente della Giunta Regionale: ☐ rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale ☐ individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro gruppi, cui compete la designazione dei componenti nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero ☐ determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta effettuare la designazione ☐ notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione ☐ richiede ALLA CAMERA DI COMMERCIO il nominativo DEL RAPPRESENTANTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI designato in seno al Consiglio camerale. (art. 9 c. 1 lett. A), b), c), d), e) D.M. 156/2011)

ENTRO 30 gg. dalle notifiche (DATA STIMATA metà novembre 2025) di cui all'art. 9 comma 1 lett. D) e dalla richiesta di designazione da parte del Presidente della Consulta ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. E) TERMINE PERENTORIO	COMUNICAZIONE NOMINATIVI ALLA REGIONE VENETO Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché il Presidente della Camera, comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei consiglieri di loro spettanza. (art. 10 c.1 D.M. 156/2011)
Ricevute le designazioni verosimilmente entro metà dicembre 2025 (data stimata)	Il Presidente della Giunta Regionale, previa verifica del possesso dei requisiti, nomina con proprio decreto (notificato agli interessati entro i 10 gg. Successivi) i consiglieri e dispone la prima convocazione del Consiglio per la nomina del Presidente. (art. 10 c. 2 e c. 4 D.M. 156/2011)
entro dicembre 2025 (DATA STIMATA)	INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO <i>n.b. il Presidente deve essere nominato entro 30 gg dalla data di nomina del consiglio, art. 16 L. 580/1993</i>
*NOTA SULLA PROROGATIO: L'articolo 38 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 stabilisce che "in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alle attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza".	

LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Definizione dei settori (all. A, art. 2, comma 1, D.M. 155/2011)

Individuazione delle imprese secondo il seguente schema

SETTORI ECONOMICI	CLASSIFICAZIONE CODICI ATECO 2007 – per la corrispondenza tra codice alfabetico e codice numerico si rimanda al SITO https://www.istat.it/classificazione/documenti-ateco/ FILE Struttura ATECO 2007 aggiornamento 2022	IMPRESE
Agricoltura	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	non artigiane e non cooperative
Industria	B Estrazione dei minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F Costruzioni	non artigiane e non cooperative
Commercio	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli	non artigiane e non cooperative
Artigianato *	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	artigiane
Cooperative	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè agricoltura, industria, commercio e altri settori)	cooperative
Turismo	I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	TUTTE (anche artigiane e cooperative)
Trasporti e Spedizioni	H Trasporto e magazzinaggio	TUTTE (anche artigiane e cooperative)
Credito e Assicurazioni	K64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari K662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione K663 Attività di gestione dei fondi	TUTTE (anche artigiane e cooperative)
Servizi alle imprese	J Servizi di informazione e comunicazione L attività immobiliari M attività professionali, scientifiche e tecniche N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	TUTTE (anche artigiane e cooperative)

***Nota:** il settore dell'**artigianato** è individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993 (art. 2, c. 2 D.M. 156/2011).

Nota MISE 17534/2014: non avendo assegnato il seggio "Altri settori", le imprese svolgenti esclusivamente attività con classificazione P, Q, R, S e T devono essere escluse, mentre potranno essere utilizzate in caso di attività promiscua con gli altri settori individuati.

TABELLA SCHEMATICA CODICI ATECO ALFABETICI/NUMERICI

<https://www.istat.it/classificazione/documenti-ateco/>

FILE [Struttura ATECO 2007 aggiornamento 2022](#)

Agricoltura A	01, 02, 03
Industria B, C, D, E, F	Da 05 a 33, da 35 a 39, da 41 a 43
Commercio G	45, 46, 47
Turismo I	55, 56
Trasporti e Spedizioni H	Da 49 a 53
Credito e Assicurazioni K	64, 65, 66
Servizi alle imprese J, L, M, N	Da 58 a 63, da 68 a 75, da 77 a 82
Altri settori (solo per settori Artigianato e Cooperative) P, Q, R, S, T	Da 85 a 88, da 90 a 98

Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle Organizzazioni imprenditoriali

Possono partecipare alla procedura le «**organizzazioni imprenditoriali**» dei territori provinciali di Venezia e Rovigo che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- organizzazioni imprenditoriali **costituite a livello provinciale** - *o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, o in mancanza a livello nazionale* - aderenti ad organizzazioni nazionali **rappresentate nel CNEL**
- organizzazioni imprenditoriali **operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni** prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio camerale (DM 156/2011 art. 2 c. 2).

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere secondo l'Allegato A del D.M. n. 156/2011.

Le organizzazioni imprenditoriali interessate devono far pervenire alla Camera di Commercio **entro le ore 12.30 di martedì 22 luglio 2025 a pena di esclusione dal procedimento:**

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell'**Allegato A** al DM 156/2011 in **formato cartaceo**, con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) **in originale** del legale rappresentante, allegando fotocopia semplice di un documento di identità del legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell'**Allegato B** al DM 156/2011 da depositare esclusivamente su supporto digitale e FIRMATA DIGITALMENTE dal legale rappresentante, contenente gli elenchi delle imprese associate. Si raccomanda di verificare per tempo la validità del certificato firma digitale.
- eventuale **dichiarazione di apparentamento** secondo lo schema dell'**Allegato E** al DM 156/2011 **in formato cartaceo**, con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) **in originale** dei legali rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali che concorrono congiuntamente all'assegnazione dei seggi, allegando fotocopie semplici dei documenti di identità degli stessi.

Sulla CARICA DI LEGALE RAPPRESENTANTE è necessario allegare idonea documentazione attestante la carica di legale rappresentante dell'organizzazione (**verbale di nomina con indicazione della scadenza**).

ATTENZIONE: Il plico sigillato deve recare all'esterno:

- **intestazione e indirizzo del mittente**
- **indirizzo del destinatario CCIAA VENEZIA ROVIGO**
- **la seguente dicitura: "Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Venezia Rovigo-SETTORE.....- TERMINE ULTIMO 22/07/2025 ore 12.30 – NON APRIRE".**

NB: presentare un plico per ogni settore per cui si concorre

La documentazione, contenuta nel plico sigillato, può essere:

- **consegnata a mano**, dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-12.30 ed entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 12.30 di MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025, alla Camera di Commercio Venezia Rovigo**, sede di **Venezia**, Dorsoduro 3905, oppure sede di **Rovigo**, Piazza Garibaldi 6, che ne rilasceranno apposita ricevuta (ai fini del rispetto di tale termine faranno fede esclusivamente la data e ora di ricezione del plico riportate nella ricevuta)

oppure

- fatta pervenire a mezzo **raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite poste italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti)** entro il termine perentorio **delle ore 12.30 di MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025**, all'indirizzo **Camera di Commercio Venezia Rovigo - UFFICIO PROTOCOLLO – Dorsoduro 3905, 30123 VENEZIA VE.**

A tal proposito, si rileva che **non fa fede** la data di spedizione, bensì **la data di ricezione**. Pertanto il corretto e tempestivo recapito della documentazione spedita rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile, ossia **entro e non oltre le ore 12.30 di MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025 (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).**

NON E' CONSENTITO l'invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012)

IN PARTICOLARE:

Allegato A al D.M. n. 156/2011 - Informazioni sull'organizzazione imprenditoriale da presentarsi in forma cartacea

- **sono da allegare:**

- 1) **COPIA STATUTO** in corso di validità con l'indicazione della data di approvazione
- 2) **COPIA ATTO COSTITUTIVO** anche nazionale purché sia prevista la territorialità e tutte le informazioni documentate in merito alla **natura e alle finalità** di tutela e promozione degli interessi degli associati;
- 3) **copia atto** dal quale risulti la qualifica di legale rappresentante del sottoscrittore (verbale di nomina con indicazione della scadenza);
- 4) **copia** deliberazione o altro atto dal quale risultino le **quote annue di adesione** all'associazione
- 5) **fotocopia semplice** di un documento di identità valido del sottoscrittore.

- **sono da riportare:**

- informazioni documentate in merito ad **ampiezza e diffusione** delle strutture operative dell'associazione (si intendono i dati relativi alla sede provinciale, agli sportelli, ai recapiti per i quali è necessario indicare indirizzo e numero di telefono, giorni definiti e orari di apertura, personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività), **allegando documentazione** a supporto anche attraverso quanto reperibile dal proprio sito web;
- informazioni documentate in merito ai **servizi resi ed attività svolta** nella circoscrizione (rassegna stampa, brochures, relazioni, sito internet, ecc) **allegando documentazione** a supporto anche attraverso quanto reperibile dal proprio sito web;
- il **numero imprese iscritte al 31 dicembre 2024** purché nell'ultimo biennio (2023 e 2024) abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione;
- solo per le società in forma cooperativa del settore COOPERATIVE , il **numero di soci** delle società cooperative aderenti al 31 dicembre 2024;
- il **numero degli occupati** nelle imprese al **31 dicembre 2024**, distinti per categoria con indicazione della fonte da cui sono stati tratti;
- l'**attestazione** che l'organizzazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione provinciale oppure che è rappresentata nel CNEL.

ULTERIORI INDICAZIONI SULL'ALLEGATO A

NUMERO DI IMPRESE

Numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese (sede legale), delle sedi secondarie e delle unità locali **operanti** nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio iscritte o annotate nel Registro delle imprese/REA operanti nel settore per cui l'organizzazione partecipa alla procedura. **(art. 1 c. 1 lett. f D.M. 156/2011).**

Le imprese devono essere iscritte all'organizzazione a norma dello statuto della stessa alla data del 31 dicembre 2024.

Nell'ultimo biennio 2023 e 2024 devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione. Tale quota non deve essere meramente simbolica, ma deve trattarsi di quota effettiva di adesione ed in linea con le quote riscalate dalle altre associazioni, riscontrabile da apposita deliberazione in merito dell'associazione.

(art. 2 c. 2 lett. b D.M. 156/2011)

Possono essere dichiarate anche le imprese la cui procedura di liquidazione, fallimento o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel registro delle imprese al 31/12/2024, mentre ***non si possono utilizzare imprese prive di classificazione ATECO per le quali non è possibile verificare la corrispondenza al settore e nemmeno imprese per le quali è stata disposta la cancellazione dal registro Imprese esattamente il 31/12/2024.***

E' necessario che le imprese risultino effettivamente iscritte alla data del 31/12/2024.

La quota pagata dai consorzi rende conteggiabili ai fini della rappresentanza associativa le singole aziende socie?

No. L'organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell'ultimo biennio almeno una quota associativa all'organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.

NUMERO SOCI COOPERATIVE	Per il settore COOPERAZIONE deve essere indicato anche il numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2024 (a parità di indice di rappresentatività, l'autonoma rappresentanza è assicurata all'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci). (art. 9 c. 5 D.M. 156/2011)
NUMERO DI OCCUPATI	Per il numero di occupati si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all'organizzazione. (art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011) Per occupati si intendono (e vanno indicati distintamente): - titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera - familiari, coadiuvanti - dipendenti Tra i dipendenti sono da ricomprendere i lavoratori dipendenti anche se responsabili della gestione di imprese: - dirigenti, quadri, impiegati, operai a tempo pieno, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali, lavoratori con contratto di formazione e lavoro, lavoratori con contratto a termine, lavoratori in Cassa integrazione, soci di cooperativa iscritti a libro paga, associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivi in cambio di una remunerazione e/o formazione. Tra i dipendenti sono da escludere: - soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), lavoratori interinali, soci e membri del Consiglio di amministrazione remunerati con fattura, volontari. Le persone occupate vanno calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno 2024, pertanto: un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere indicato come unità di lavoro intera; per i dipendenti stagionali le frazioni di lavoro sono ricavate dividendo i giorni/mesi lavorativi prestati per il totale dei giorni/mesi nell'anno. Le frazioni andranno sommate per individuare le unità di lavoro, approssimandosi il risultato all'unità più vicina. La medesima procedura verrà utilizzata per i dipendenti part-time.

AVVERTENZA

Le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini del concorso all'assegnazione dei seggi, le imprese iscritte al registro delle imprese e le unità locali iscritte al REA facenti capo all'intera circoscrizione territoriale (provincia di Venezia e provincia di Rovigo), purchè regolarmente aderenti alla medesima associazione. Le organizzazioni di categoria di una delle due province interessate potranno, quindi, utilizzare le imprese con sede nell'altra provincia purchè effettivamente tali imprese ed unità locali abbiano il requisito di soci, cioè purchè lo statuto consenta l'adesione anche a tali imprese.

Si evidenzia che, al fine di evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale nella circoscrizione nei territori di Rovigo e di Venezia, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni.

IN PARTICOLARE:

Allegato B al D.M. n. 156/2011- Elenco delle imprese associate

L'allegato B deve contenere **l'elenco delle imprese associate al 31 dicembre 2024** e deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà **in duplice copia ENTRAMBE FIRMATE DIGITALMENTE dal legale rappresentante:**

COPIA 1. **su supporto digitale non riscrivibile** (Cd o DVD) contenente il file elenco di tutte le imprese associate in **formato foglio elettronico (.xls)**.

COPIA 2. **su un ulteriore supporto digitale non riscrivibile** contenente copia di tale elenco in **formato PDF/A (.pdf)**.

Si raccomanda di verificare per tempo la validità del certificato firma digitale dei firmatari.

Gli elenchi sui supporti digitali possono essere consegnati/trasmessi in una unica **busta chiusa sigillata** recante la dicitura "Allegato B". **(procedura consigliata, totale 2 buste, una interna all'altra)**

oppure,

in subordine, i supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi previa **crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica** resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Tutti i file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati. Per la crittografia saranno fornite istruzioni dettagliate sui siti www.dl.camcom.it alla voce "Rinnovo Consiglio camerale 2025-2030".

GLI ELENCHI DEVONO ESSERE REDATTI SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLE "ISTRUZIONI E NOTE FASI PREPARATORIE":

n. progr.	CCIAA	Codice fiscale	denominazione e ragione sociale	Numero REA	Indirizzo	città	Codice ATECO

PER LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO ALLEGATO B È OBBLIGATORIO UTILIZZARE I FORMATI SOTTO INDICATI PER OGNI SINGOLA COLONNA/CELLA:

(si consiglia di impostare il formato celle corretto prima di iniziare la compilazione)

1. Nella prima cella di ogni riga va posto il numero progressivo per ciascuna impresa o unità locale (1, 2, 3, ...). **Formato della prima colonna: numero.**
2. Nella seconda cella di ogni riga va posta la sigla della provincia della Camera di commercio, cioè VE o RO. **Formato della seconda colonna: testo.**
3. Nella terza cella di ogni riga va posto il codice fiscale (è il dato identificativo principale) di ciascuna impresa o unità locale. **ATTENZIONE: il formato di questa colonna deve essere formato testo:** se per errore il formato impostato fosse numerico tutti i codici fiscali iniziati con la cifra "0", seppur digitati correttamente, perderebbero la cifra "0" iniziale e i campi riferiti all'impresa non potranno essere controllati.
4. Nella quarta cella di ogni riga va posta la denominazione e ragione sociale corretta dell'impresa o unità locale. **ATTENZIONE: il formato di questa colonna deve essere formato testo,** evitando di riportare caratteri interpretabili come delimitatori (in particolare il punto e virgola, cioè ";").
5. Nella quinta cella di ogni riga va posto il numero REA dell'impresa o unità locale (utile specialmente in questo secondo caso); se non è presente, immettere il valore "0". **Formato della quinta colonna: numero.**
6. Nella sesta cella di ogni riga va posto l'indirizzo dell'impresa o unità locale. **Formato della sesta colonna: testo.** (NON riportare delimitatore ";")
7. Nella settima cella di ogni riga va posto il Comune dell'impresa o unità locale. **Formato della settima colonna: testo.**
8. Nell'ottava cella di ogni riga va posto il codice ATECO 2007 dell'impresa o unità locale; se l'impresa ha attività promiscua (più codici ATECO), porre un codice ATECO compatibile con il settore economico per cui si concorre. **Formato dell'ottava colonna: testo.**

Quando l'elenco è stato compilato in ogni sua parte, si può procedere alla preparazione dei due file da presentare alla Camera di commercio.

n.b. il numero delle imprese indicate nell'allegato A deve corrispondere a quello risultante dal relativo allegato B

PICCOLE IMPRESE

All'interno del Consiglio, nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una **rappresentanza autonoma per le piccole imprese** (Legge 580/1993 art. 10 c. 5).

Si intendono **piccole imprese**

- per il settore dell'**industria**, le imprese che hanno **meno di 50 occupati**
- per il settore del **commercio** le imprese iscritte nella sezione speciale dei **piccoli imprenditori** del registro delle imprese
- per il settore dell'**agricoltura**, i **coltivatori diretti**, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

(D.M. 156/2011 art. 1 c. 1 lett. I).

Nel caso in cui l'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare - nei settori **INDUSTRIA, COMMERCIO, AGRICOLTURA** - alla ripartizione dei seggi riservati alle piccole imprese, dovrà presentare:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all' "**ALLEGATO A) - CON PICCOLE IMPRESE**", fornendo le relative notizie e dati distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate (indicando il dato complessivo delle imprese associate e quello relativo alle sole piccole imprese);
- l'elenco di tutte le imprese associate comprese le piccole imprese redatto secondo lo schema "**ALLEGATO B**" ed un ulteriore elenco riportante le sole piccole imprese utilizzando il modello "**ALLEGATO B - PICCOLE IMPRESE**" (in totale **due elenchi**, uno complessivo e uno per le piccole imprese) Entrambi gli elenchi andranno redatti secondo le modalità di cui sopra ed inseriti su un supporto digitale non riscrivibile nel formato foglio elettronico e su un ulteriore supporto digitale non riscrivibile nel formato PDF/A. (**TOTALE 4 SUPPORTI DIGITALI FIRMATI DIGITALMENTE**)

Partecipazione per più settori

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in un solo settore

L'organizzazione deve segnalare **esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore economico**, identificate sulla base di uno dei codici ATECO 2007 iscritti nel Registro imprese (non necessariamente il codice principale).

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in più settori

In tali casi l'organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati **in modo distinto per ciascun settore** (DM 156/2011 art. 2, c.5) (*plichi separati, tanti plichi quanti sono i settori a cui si vuole partecipare*).

In ogni caso **l'impresa associata va conteggiata in un unico settore**: non è possibile utilizzare la stessa impresa che svolge attività promiscua in due settori diversi (**divieto di duplicazioni**) (DM 156/2011 art. 2, c.5).

DUPLICAZIONI DI IMPRESE

Imprese che svolgono più attività

Divieto di duplicazione all'interno della medesima organizzazione. L'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua (è possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività ai fini del conteggio) (DM 156/2011 art. 2, c.5 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Imprese iscritte a più associazioni

Duplicazione ammessa. Vengono considerate **tutte le imprese validamente dichiarate** dalle singole organizzazioni, anche se questo comporta conteggiare più volte l'impresa regolarmente iscritta a più di una organizzazione (pluralismo associativo) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

La predetta disposizione consente, quindi, a due associazioni diverse di fare riferimento a una medesima impresa ai fini della rappresentatività, purché si tratti di:

- impresa regolarmente iscritta ad entrambe
- che abbia pagato distintamente ad entrambe la quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio.

Nel rispetto del principio del pluralismo associativo, le imprese possono essere iscritte a più Organizzazioni imprenditoriali e dunque essere rappresentate da ciascuna di esse. In tal caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle Organizzazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle Organizzazioni stesse – art. 12, comma 3, Legge n. 580/1993 e s.m.i.. Si richiama, a riguardo, la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n.0372133, del 15 dicembre 2022 che, nella fattispecie, precisa: "se un'impresa è iscritta a due organizzazioni imprenditoriali va conteggiata con un peso pari a 0,50 (anziché pari ad 1), se è iscritta a tre organizzazioni va conteggiata con un peso pari a 0,33, e così via. In modo analogo si procede a ridurre proporzionalmente anche il peso degli altri parametri stabiliti nel richiamato art.9 (valore aggiunto, occupati, diritto annuale) al fine di elaborare, per ciascun settore, la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri".

Imprese iscritte a più associazioni apparentate

Duplicazione ammessa come nel caso precedente.

Tuttavia non possono essere considerati apparentamenti validi quelli **riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura**: un'impresa che risulti iscritta sia all'organizzazione imprenditoriale che ad una ulteriore organizzazione emanazione della prima (costituita ad esempio da una sua struttura territoriale o settoriale) dovrà essere conteggiata una sola volta (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

ARTIGIANATO E COOPERAZIONE

Settore Artigianato

Le imprese artigiane svolgenti esclusivamente attività nei settori

- Credito (settori ATECO K64, K661)
- Assicurazioni (settori ATECO K65, K662, K663)
- Servizi alle imprese (settori ATECO J, L, M, N)
- Trasporti e Spedizioni (settore ATECO H)
- Turismo (settore ATECO I)

non possono essere indicate ai fini dell'assegnazione dei seggi per il settore dell'artigianato (DM 155/2011 art. 4 c. 1 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

Settore Cooperazione

Le società cooperative svolgenti esclusivamente attività nei settori sopra indicati non possono essere utilizzate ai fini dell'assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione (DM 155/2011 art. 4 c. 1).

***Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle
Organizzazioni sindacali e Associazione dei consumatori
(Allegati C e D al D.M. n. 156/2011)***

Anche le **organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori** operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'Avviso, fanno pervenire, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge 580/1993, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, **entro le ore 12.30 di MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025 a pena di esclusione dal procedimento** le seguenti informazioni:

- **Rappresentatività, ampiezza e diffusione delle strutture operative, servizi resi, attività svolta** secondo lo schema di cui all'**Allegato C** al DM 156/2011 (allegare documentazione a supporto), in formato cartaceo, con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) in originale del legale rappresentante, allegando fotocopia semplice di un **documento di identità del legale rappresentante**;
- **Elenco iscritti al 31/12/2024** (esclusi i pensionati nel caso di organizzazioni sindacali) redatto secondo lo schema di cui all'**Allegato D** al DM 156/2011 e presentato su apposito supporto digitale **FIRMATO DIGITALMENTE** dal legale rappresentante (da depositare esclusivamente su supporto digitale). Si raccomanda di verificare per tempo la validità del certificato firma digitale.
- **Eventuale dichiarazione di apparentamento** di cui all'**Allegato E** al DM 156/2011, (in formato cartaceo), con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) in originale dei legali rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali che concorrono congiuntamente all'assegnazione dei seggi, allegando fotocopie semplici dei documenti di identità degli stessi.

Sulla CARICA DI LEGALE RAPPRESENTANTE → è necessario allegare idonea documentazione attestante la carica di legale rappresentante dell'organizzazione (**verbale di nomina con indicazione della scadenza**)

ATTENZIONE: Il plico sigillato deve recare all'esterno:

- intestazione e indirizzo del mittente**
- indirizzo del destinatario CCIAA VENEZIA ROVIGO**
- la seguente dicitura: "Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Venezia Rovigo – SETTORE.....– TERMINE ULTIMO ore 12.30 DEL 22 07 2025 – NON APRIRE".**

La documentazione, contenuta nel plico sigillato, può essere:

consegnata a mano, dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-12.30 ed entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 12.30 di MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025, alla Camera di Commercio Venezia Rovigo**, sede di Venezia, Dorsoduro 3905, oppure sede di Rovigo, Piazza Garibaldi 6, che ne rilasceranno apposita ricevuta.

oppure

fatta pervenire a mezzo **raccomandata con ricevuta di ritorno (tramite poste italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti)** entro il termine perentorio **delle ore 12.30 di MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025**, all'indirizzo **Camera di Commercio Venezia Rovigo - UFFICIO PROTOCOLLO – Dorsoduro 3905, 30123 VENEZIA VE.**

A tal proposito, si rileva che **non fa fede** la data di spedizione, bensì **la data di ricezione**. Pertanto il corretto e tempestivo recapito della documentazione spedita rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile, ossia **entro e non oltre le ore 12.30 di MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025 (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).**

NON E' CONSENTITO l'invio della documentazione tramite PEC (Circolare MISE 67049 del 16/3/2012)

IN PARTICOLARE:
Allegato C al D.M. n. 156/2011

Le informazioni dovranno riguardare:

- ☐ ampiezza e diffusione delle strutture operative;
- ☐ servizi resi e attività svolta nella circoscrizione;
- ☐ il numero degli iscritti al sindacato o all'associazione al 31/12/2024;
- ☐ la dichiarazione che l'associazione/organizzazione opera nella provincia di Venezia e/o Rovigo da almeno 3 anni.

SETTORI: ORGANIZZAZIONI SINDACALI e ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.M. 156/2011, ai fini dell'individuazione dell'organizzazione sindacale o associazione dei consumatori o loro raggruppamento, cui spetta designare il componente in consiglio, il Presidente della Giunta regionale attribuisce in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all'art. 3 comma 1, identificati in: consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative, servizi resi e attività svolta nella circoscrizione di competenza.

Ai fini quindi di poter correttamente valutare i previsti parametri, **le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei Consumatori** devono fornire indicazioni dettagliate e articolate in ordine a ciascun elemento.

consistenza numerica

Per le Organizzazioni sindacali si intende il dato relativo al numero degli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso Camerale di avvio della procedura di rinnovo del consiglio (art. 3 comma 4 D.M. 156/2011).

Per le Associazioni dei Consumatori si intende il dato relativo al numero degli associati iscritti all'associazione nella circoscrizione della camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di avvio della procedura di rinnovo del consiglio camerale, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'art. 137, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia (art. 3 comma 5, D.M. 156/2011).

Per ampiezza e diffusione strutture operative

Si intendono i dati relativi alla sede provinciale, agli sportelli, ai recapiti per i quali è necessario indicare: indirizzo e numero di telefono, giorni definiti e orari di apertura, personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività.

Servizi resi e attività svolta

I servizi e le attività delle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori devono essere svolte nella provincia di riferimento nell'arco dell'ultimo triennio.

Dovranno essere fornite informazioni documentate in merito ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizioni (rassegna stampa, brochures, relazioni, sito internet ecc)

Per le Organizzazioni sindacali si indicheranno i dati relativi alle seguenti attività:

Attività contrattuale comprendente a titolo esemplificativo: gestione vertenze singole o collettive, attività notarile e legale, attività di difesa diritti e occupazione, attività inerenti il mercato del lavoro

Attività previdenziale: comprendente a titolo esemplificativo: attività assistenziale e attività assicurativa

Attività fiscale: comprendente a titolo esemplificativo: servizi fiscali e bancari

Per le Associazioni dei Consumatori si indicheranno i dati relativi alle seguenti attività

Attività di informazione e formazione: vi rientrano a titolo esemplificativo:

organizzazione di convegni, corsi di formazione, seminari, momenti di incontro pubblici, incontri presso scuole ecc.; pubblicazione di articoli su stampa locale, attività editoriale, ecc.; svolgimento e diffusione di ricerche relative all'ambito provinciale di riferimento.

Attività di consulenza legale: attività rivolta alla risoluzione di casi specifici: vi rientrano a titolo esemplificativo: attività di supporto legale in preparazione e durante cause giudiziarie; assistenza per le conciliazioni e strumenti di risoluzione stragiudiziali; partecipazioni a arbitrati; assistenza e rappresentanza in giudizio

Attività di sportello: vi rientrano a titolo esemplificativo: l'attività di informazione, orientamento e prima assistenza per ciò che riguarda le norme che regolano il mondo del consumo, la legislazione nazionale ed europea, le procedure burocratiche ed amministrative rivolte al singolo cittadino ecc.

IN PARTICOLARE: Allegato D al D.M. n. 156/2011

L'allegato D deve contenere **l'elenco degli iscritti al 31 dicembre 2024** e deve essere presentato sotto forma di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà FIRMATA DIGITALMENTE dal legale rappresentante su supporto digitale non riscrivibile** contenente copia di tale elenco in **formato PDF/A**

Si raccomanda di verificare per tempo la validità del certificato firma digitale dei firmatari.

Gli elenchi su supporto digitale possono essere consegnati/trasmessi in una unica **busta chiusa sigillata** recante la dicitura "Allegato D". **(procedura consigliata, totale 2 buste, una interna all'altra)**

Oppure,
in subordine, il supporto digitale non riscrivibile è consegnato/trasmesso previa **crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica** resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Tutti i file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati. Per la crittografia saranno fornite istruzioni dettagliate sul sito www.dl.camcom.it alla voce "Rinnovo Consiglio camerale 2025-2030".

L'elenco salvato con estensione **".pdf"** deve essere redatto secondo l'esempio di seguito riportato

- Nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi

PROGRESSIVO	NOME	COGNOME	ALTRI ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE DELL'ISCRITTO
1	MARIO	ROSSI	luogo e data di nascita ovvero indirizzo di residenza o di domicilio o di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile all'individuazione
2	STEFANO	BIANCHI	luogo e data di nascita ovvero indirizzo di residenza o di domicilio o di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile all'individuazione

PER LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO ALLEGATO D È OBBLIGATORIO UTILIZZARE I FORMATI SOTTO INDICATI PER OGNI SINGOLA COLONNA/CELLA:

(si consiglia di impostare il formato celle corretto prima di iniziare la compilazione)

1. Nella prima cella di ogni riga va posto il numero progressivo per ciascun iscritto (1, 2, 3, ...). **Formato della prima colonna: numero.**
2. Nella seconda cella di ogni riga va posto il nome dell'iscritto. **Formato della seconda colonna: testo.**
3. Nella terza cella di ogni riga va posto il cognome dell'iscritto. **Formato della terza colonna: testo.**
4. Nella quarta cella di ogni riga occorre indicare almeno uno dei seguenti dati: luogo e data di nascita ovvero indirizzo di residenza o di domicilio o di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile all'individuazione (ad esempio, il codice fiscale). I dati indicati devono corrispondere a quelli in possesso dell'organizzazione/associazione, in quanto acquisiti in occasione dell'iscrizione o utilizzati ai fini dei rapporti associativi con l'iscritto. **Formato della quarta colonna: testo.**

Quando l'elenco è stato compilato in ogni sua parte, si può procedere alla preparazione del file da presentare alla Camera di commercio in formato PDF/A.

Allegato E al D.M. n. 156/2011

Apparentamento

Due o più Organizzazioni imprenditoriali, due o più Organizzazioni sindacali, due o più Associazioni dei consumatori ANCHE APPARTENENTI ALLA MEDESIMA COONFEDERAZIONE NAZIONALE ma con rappresentanze provinciali differenti tra i territori di Venezia e Rovigo possono concorrere congiuntamente tra loro all'assegnazione della rappresentanza in seno al Consiglio.

A tal fine devono far pervenire alla Camera di Commercio **entro le ore 12.30 di MARTEDI' 22 LUGLIO 2025** una dichiarazione contenente l'**impegno a partecipare unitariamente al procedimento** per la nomina dei componenti il Consiglio camerale:

- redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema dell'**Allegato E** al D.M. n.156/11
- in formato cartaceo, con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) **congiuntamente da tutti i legali rappresentanti** delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.
- **presentata contestualmente agli allegati A e B** (per le Organizzazioni imprenditoriali) **oppure C e D** (per Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei consumatori).

Sulla CARICA DI LEGALE RAPPRESENTANTE di tutti i sottoscrittori → è necessario allegare idonea documentazione attestante la carica di legale rappresentante dell'organizzazione (**verbale di nomina con indicazione della scadenza**)

Sulla RAPPRESENTANZA EQUILIBRATA:

Come già avvenuto in occasione dell'accorpamento volontario, anche il nuovo consiglio sarà effettiva espressione dei tessuti economici dei territori di Venezia e Rovigo, lasciando alle organizzazioni di categoria i necessari momenti di confronto e di composizione dei giusti equilibri che saranno la base del nuovo consiglio.

Risulta, infatti, affidato alla responsabile valutazione delle organizzazioni di categoria delle province interessate ed agli eventuali accordi o apparentamenti tra le stesse, l'onere di assicurare che i tessuti economici da esse rappresentate trovino adeguata espressione in seno al consiglio camerale, tenendo conto in primo luogo della effettiva rappresentatività dei diversi settori.

Scioglimento dell'apparentamento

- **Scioglimento volontario:** qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. a).
- **Scioglimento ex lege:** qualora nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento oppure vengono formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. b, c).

Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto (DM 156/2011 art. 6, c. 2).

Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della Giunta Regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione (DM 156/2011 art. 6, c. 3).

Casi di irricevibilità /esclusione dal procedimento

- nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà **non redatta secondo lo schema** di cui all'allegato A (DM 156/2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1)
- nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere in apparenamento **presentino i dati congiuntamente** (DM 156/2011 art. 4 c. 3)
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del DM 156/2011 siano affetti da **irregolarità non sanabili** (DM 156/2011 art. 5 c. 2).
- **mancato rispetto del termine** (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e cioè martedì 22 luglio 2025) per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli allegati A e C) sottoscritta dal legale rappresentante (DM 156/ 2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1)
- **mancata presentazione**, unitamente alla dichiarazione precedente, dell'**elenco delle imprese associate**, redatto secondo lo schema di cui agli allegati B o D (DM 156/ 2011 art. 2, c. 3 e art. 3, c.2).
- nel caso di apparenamento, mancata presentazione nei termini della dichiarazione **redatta secondo lo schema di cui all'Allegato E** (DM 156/ 2011 art. 4, c. 1)
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione **entro il termine di 10 gg dalla richiesta** (DM 156/ 2011 art. 5, c. 1 e 2 - Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Provvedimenti di irricevibilità o esclusione

Il Segretario Generale dott.ssa Emanuela Fattorel, responsabile del procedimento, dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.

Avverso è possibile esperire **esclusivamente ricorso al TAR** o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(DM 156/2011 art. 5 c. 2 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

N.B.: Rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati (DM 156/ 2011 art. 5, c. 4).

Note conclusive:

La documentazione utile per la partecipazione alla procedura e la normativa inerente sarà pubblicata nell'apposita pagina del sito internet della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Il link è <https://www.dl.camcom.it/camera/istituzione/camera-di-commercio-venezia-rovigo/rinnovo-consiglio-camerale-2025-2030>

Le informazioni riportate nel presente documento hanno uno scopo puramente informativo e sono finalizzate ad agevolare la predisposizione della documentazione prevista dalla procedura di rinnovo del Consiglio Camerale per le organizzazioni che vi intendono partecipare. Non esimono gli interessati dalla conoscenza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.